



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

GLI UNIVERSI PARTICOLARI

Città e territori dal medioevo all'età moderna

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/II

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

GLI UNIVERSI PARTICOLARI

Città e territori dal medioevo all'età moderna

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini

Firenze University Press

2014

Per una ricerca sugli statuti della Repubblica di Lucca del 1446-1447*

di Marco Paolo Geri

1. Introduzione

Quando si parla di Toscana in età moderna, la mente corre, naturalmente (e a volte anche involontariamente), alle vicende fiorentine e, più avanti, a quelle del dominio mediceo e della progressiva edificazione, per successive acquisizioni, del granducato di Toscana. Firenze stessa si diede tra Trecento e i primi due decenni del Quattrocento un *corpus* statutario¹, che poi, come si sa, restò in gran parte sui tavoli di giudici, avvocati e giuristi, specie per quanto riguarda la parte che oggi diremmo “civilistica”². D’altro canto, poi, tutti i territori facenti parte dei domini fiorentini, pian piano, entrarono in una logica statutaria rispondente al rapporto tra dominante centrale e comunità soggette di varia importanza e levatura politica; così come furono di varia importanza e levatura i testi statutari di quelle comunità³. Pressoché circondata dai domini medicei, però, vi fu per lungo tempo, fino

* Pubblico in questa sede il testo di una comunicazione presentata ad una giornata di studi sul diritto statutario organizzata da Mario Montorzi a Pisa il 20 Settembre 2010. Durante quella giornata Mario Ascheri, invitato dal promotore, funse da moderatore postillando i vari interventi con la sua solita arguzia e brillantezza. Nelle idee di chi organizzò quella giornata, vi era anche la pubblicazione di tutti i contributi, ma vari eventi successivi hanno reso impossibile la stampa (e anche la continuazione della mia ricerca sugli statuti lucchesi). Quanto esposto durante quel seminario pisano è stato semplicemente rivisto e corredato di un apparato di note.

¹ Per tutti: L. Tanzini, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415. Lo Statuto cittadino del 1409*, Firenze 2004; L. Tanzini, *Il governo delle leggi. Norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dalla fine del Duecento all’inizio del Quattrocento*, Firenze 2007; L. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze 2007.

² L. Tanzini, D. Edigati, *Ad statutum florentinum. Egesesi statutaria e cultura giuridica nella Toscana medievale e moderna*, Pisa 2009 (Incontri di cultura e di esperienza giuridica, 7).

³ Fra le varie ricerche, quelle estremamente competenti di E. Fasano Guarini, *Città soggette e contadini nel dominio fiorentino tra Quattro e Cinquecento: il caso pisano*, in *Ricerche di storia moderna*, I, Pisa 1976, pp. 1-94; E. Fasano Guarini, *Potere centrale e comunità soggette nel Granducato di Cosimo I*, ora in E. Fasano Guarini, *L’Italia moderna e la Toscana dei Principi. Discussioni e ricerche storiche*, Firenze 2008, pp. 177-220; E. Fasano Guarini, *Gli statuti delle comunità toscane dell’età moderna*, in «Miscellanea storica della Val d’Elsa», 77 (1981), pp. 154-191; E. Fasano Guarini, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra ‘400 e ‘500: riforme locali e interventi centrali*, ora in Fasano Guarini, *L’Italia moderna e la Toscana dei principi* cit., pp. 69-104. È tornato sulla questione molto recentemente, in occasione, di una delle molte edizioni e riedizioni di statuti, A. Landi, *A proposito di statuti medievali. Osservazioni generali al modo d’un’introduzione*, in *Statuti et ordini di Monte*

al 1847⁴, anche la realtà istituzionale lucchese che, pur nella sua limitatezza territoriale (e forse proprio per questa), merita maggior attenzione di quella che le è stata dedicata sino ad ora. Da parte degli storici del diritto⁵, infatti, fatta eccezione per un paio di interventi proprio di Mario Ascheri⁶ e una risalente ricerca sulla nascita della Rota Lucchese⁷, se si eccettuano le recenti ricerche di Susanne Lepsius⁸, di Chiara Galligani⁹ e la carrellata che percorre tutta l'età moderna fino alle soglie del XIX secolo di Daniele Edigati¹⁰, non si registrano interventi, studi o ricerche di rilievo. Anche le brevi note che seguono, del resto, vogliono solo rappresentare la segnalazione di una opportunità d'indagine.

2. La compilazione statutaria di metà Quattrocento

Poco dopo la caduta di Paolo Guinigi nel 1430¹¹, Lucca deliberò di rinnovare la propria normativa statutaria¹².

Castello contado di Pisa pubblicati per cura di Giuseppe Kirner, ristampa anastatica a cura di M. Quirici, Pontedera (Pisa) 2012, pp. XCVII-CVIII. Una messa a punto di più elevata competenza in I. Birocchi, *Il diritto patrio*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto* (Enciclopedia Italiana di scienze, lettere e arti. Ottava appendice), Roma 2012, pp. 169-176.

⁴ Come è noto a molti nel 1847 l'allora ducato di Lucca, erede "territoriale" della repubblica lucchese e del comune medievale, entrò a far parte del granducato di Toscana.

⁵ Oltre a A. Marongiu, *Gli ordinamenti municipali. Momenti e aspetti dell'avvento della Signoria*, in *Castruccio Castracani e il suo tempo*. Atti del convegno internazionale di Lucca, 5-10 Ottobre 1981, in «Actum Luce», 13-14 (1984-85), pp. 17-34, fugaci cenni su Lucca si leggono in E. Besta, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero Romano al secolo decimo sesto*, Milano 1925 (Storia del diritto italiano pubblicata sotto la direzione di Pasquale del Giudice, vol. I, parte II), pp. 626-627.

⁶ M. Ascheri, *Un nuovo registro di deliberazioni trecentesche lucchesi*, in «Archivio storico italiano», 160 (2002), pp. 79-86; M. Ascheri, *L'inventario dell'Archivio di Stato di Lucca: un'introduzione istituzionale e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero Romano al secolo decimo sesto*, Archivistica, bibliologia, Atti del convegno nazionale di Lucca (31 gennaio-4 febbraio 2000), a cura di G. Tori, Roma 2003 (Pubblicazioni degli archivi di Stato. Saggi, 76), vol. I, pp. 117-136.

⁷ V. Tirelli, *L'istituzione della Rota nella repubblica di Lucca nel sec. XVI. Considerazioni istituzionali e sociali*, in *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. Sbriccoli, Milano 1993 (Università di Macerata. Facoltà di Giurisprudenza. Atti e convegni), pp. 227-258.

⁸ *Dixit male iudicatum esse per dominos iudices. Zur Praxis der städtischen Appellationsgerichtsbarkeit in Lucca des 14. Jahrhunderts*, in *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, a cura di F.-J. Arlinghaus, I. Baumgärtner, V. Colli, S. Lepsius, Th. Wetzstein, Frankfurt am Main 2006, pp. 189-269; *Kontrolle von Amtsträgern durch Schrift: Lucchese Notare und Richter im Syndikatsprozess*, in *Als die Welt in die Akten kam: Prozeßschriftgut im europäischen Mittelalter*, a cura di S. Lepsius, Th. Wetzstein, Frankfurt am Main 2008 (Rechtssprechung 27), pp. 389-473; cui va aggiunto il contributo presente in questi stessi scritti.

⁹ *L'ordine delle famiglie. I consorzi gentilizi nella Lucca del Seicento tra maggiorascato e primogenitura*, Pisa 2009 (Incontri di cultura e di esperienza giuridica, 8).

¹⁰ Per quanto riguarda le questioni criminali, la lunga carrellata di Daniele Edigati muove dagli statuti del 1539: D. Edigati, *Ridurre in un solo volume ... strumenti e norma della giustizia criminale a Lucca tra XVI e XVIII secolo*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 83 (2010), pp. 273-343, e col differente titolo di *Ridurre in un solo volume ... Diritto e giustizia criminale a Lucca tra XVI e XVIII secolo*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (sec. XVI-XVIII)*, a cura di M. Cavina, Bologna 2011, pp. 293-304.

¹¹ A. Mancini, *Storia di Lucca*, Firenze 1950, pp. 185-197; B. Gigliotti, *Dissertazioni sopra la legislazione lucchese*, in *Memorie e documenti per servire all'istoria della città e stato di Lucca*, III, parte II, Lucca 1817, p. 35; R. Manselli, *La Repubblica di Lucca*, in *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria, Marche, Lucca*, Torino 1987, pp. 690-691 e bibliografia relativa.

¹² *Statuto del comune di Lucca dell'anno MCCCVIII ora per la prima volta pubblicato a cura di*

Ma questa volta – narra il Bongi – i travagli e le guerre, onde fu involto il paese, furono motivo di lungo indugio¹³. Ed invero ordinatosi quel lavoro colla riforma del 18 Ottobre 1434 e scelti gli statutori con ufficio duraturo un anno, tante difficoltà si frapposero all'opera, che passate molte proroghe, sospensioni, e sostituzioni di deputati, solo dopo dodici anni precisi, cioè il 18 Ottobre 1446, fu sanzionato e pubblicato il novello Statuto del Comune¹⁴.

La compilazione di cui parla la pagina del Bongi è ricompresa in una lunga tradizione statutaria che, dopo le varie compilazioni trecentesche (a partire da quella del 1308 edita negli anni sessanta dell'Ottocento da Salvatore Bongi e riedita nel 1991 da Vito Tirelli) e l'esperienza istituzionale della dominazione di Paolo Guinigi (anch'essa capace di partorire un testo statutario di cui, però, s'è persa traccia), si concluse con la promulgazione nel 1539 di quegli statuti che resteranno in vigore sino ai primi anni del XIX secolo (sebbene modificati ed integrati in molte loro parti e principalmente nelle sezioni relative alle cose penali). Essa, però, si segnala subito all'attenzione per esser stata composta in due momenti e in due fasi differenti. Mentre lo statuto lucchese del 1372, ad esempio, come molti degli statuti noti al pubblico, contiene sia la disciplina dell'assetto istituzionale (della «costituzione del governo repubblicano» per usare le parole del Bongi¹⁵), sia la restante parte del normale dettato statutario, nel caso degli statuti quattrocenteschi la disciplina relativa all'assetto istituzionale fu in prima battuta lasciata da parte, invariata. Già il decreto del 1434, col quale si decise per la prima volta di addivenire ad una nuova compilazione statutaria, d'altronde, impediva agli *statutori* di modificare la composizione numerica degli Anziani e degli altri uffici e la giurisdizione della curia del Fondaco¹⁶. Solo dopo l'avvenuta promulgazione del testo statutario il Consiglio Generale attribuì il 27 ottobre 1446¹⁷ (confermandolo e rinnovandolo poi sino alla fine del 1447¹⁸) un nuovo incarico per la redazione di quello che si sarebbe detto *Statutum regiminis reipublicae lucensis* e che fu pubblicato alla fine del novembre 1447¹⁹.

Da una parte, dunque, sta il testo statutario del 1446, suddiviso in cinque libri²⁰, dall'altra, il cosiddetto *Statutum regiminis reipublicae lucensis*, che rima-

Salvatore Bongi, Lucca 1867 (Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca, III, parte III), p. XIX; M.E. Bratchel, *Lucca 1430-1494. The reconstruction of an Italian city-republic*, Oxford 1994; M.E. Bratchel, *Medieval Lucca. The evolution of the renaissance State*, Oxford 2008, pp. 121-203.

¹³ Una carrellata, esaustiva ai nostri fini, in Mancini, *Storia di Lucca* cit., pp. 198-204.

¹⁴ Archivio di Stato di Lucca (d'ora in poi ASLu), *Statuti*, 18, reca 8 ottobre la data della "sanzione ufficiale" e il 19 ottobre come quella della pubblicazione.

¹⁵ S. Bongi, *Inventari dell'Archivio di Stato in Lucca*, I, Lucca 1872, p. 36.

¹⁶ ASLu, *Statuti*, 18, c. 411.

¹⁷ Il provvedimento dell'ottobre 1446 è riassunto e tradotto in ASLu, *Statuti*, 18, cc. 421-422, pagine dalle quali si possono ricavare i limiti al mandato statutario.

¹⁸ ASLu, *Statuti*, 18, cc. 423-425.

¹⁹ ASLu, *Statuti*, 18, c. 426.

²⁰ Il primo libro è relativo ai giudizi e alle controversie civili (*liber primus statutorum Lucane civitatis in quo tractatur de iudicijs et causis civilibus*, recita l'incipit: ASLu, *Statuti*, 10, c. 2r), il secondo, come spiegano gli statutori nell'incipit è relativo a tutto ciò che, attinente alle questioni "civilistiche" e facente parte di costumi giuridici lucchesi, non aveva trovato spazio nel primo libro (ad esempio testamenti, codicilli, matrimonio, tutela, denuncia di nuova opera, ecc.). Il terzo libro è dedicato alla disciplina degli uffici periferici (*De distributione onerum inter singulares personas lucensis districtus*), mentre nel quarto si trattano le questioni criminalistiche (*Liber quartus in quo tractatur de maleficijs puniendis*: ASLu, *Statuti*, 10, c. 186r). Il libro quinto, a detta degli stessi statutori nell'incipit, con-

se a rappresentare, pur di fronte a molte *riformazioni*, la struttura istituzionale della comunità lucchese fino al 1799 e che contiene l'integrale regolamentazione delle magistrature cittadine, dei loro poteri e delle loro facoltà (dagli Anziani, al Consiglio generale, dal podestà, ai giudici periferici, alla curia del Fondaco).

In merito ai compilatori e alle fonti di questo duplice corpo statutario, abbiamo a disposizione intanto i nomi degli statutori, che non sono solo rappresentanti delle *terzerie* cittadine, ma anche, su dodici membri, due dottori di legge e tre notai²¹. Ma oltre a questi nomi, su cui naturalmente ci sarà da indagare, deve esser segnalata una sorta di leggenda, riferita da Girolamo Magonio (che fu podestà a Lucca dal 1589 al 1591 e anche auditore di rota a Lucca) nelle sue *Decisiones causarum Rotae Lucensis* e da altri letterati. Ai lavori statutori del Quattrocento avrebbero infatti partecipato anche Paolo di Castro e Giovanni da Imola. Sulla questione dibatterono nel XIX molti studiosi di cose lucchesi (Bernardino Giuseppe Moscheni²², Biagio Gigliotti²³, Salvatore Bonghi²⁴ e Carlo Minutoli²⁵). Recentemente è tornato a rammentare il problema, trattando di Paolo di Castro, Andrea Landi²⁶, rilevando la difficoltà di sciogliere il nodo proposto da quegli studi ottocenteschi. La questione, però, per quanto riguarda gli statuti del 1446-1447 resta dubbia, non fosse altro perché Paolo di Castro morì nel 1441 e dal 1429 insegnava a Padova e Giovanni Nicoletti da Imola morì nel 1436, due soli anni dopo la deliberazione che imponeva di provvedere a una nuova compilazione statutaria.

3. *Il materiale a disposizione*

Della complessiva compilazione statutaria del 1446-1447 si conservano oggi varie copie. Per quanto riguarda il *corpus* statutario reso operativo nel 1446, a quanto mi consta al momento, si conservano due copie manoscritte presso l'Archivio di Stato di Lucca e una serie di esemplari della stampa che si fece di questi statuti a fine Quattrocento. I due esemplari manoscritti conservati presso

tiene due parti: una prima che contiene «omnia et singula statuta et ordinamenta de appellationibus et nullitatibus et de causis appellationum et nullitatum disponentia» e una seconda relativa a «omnia et singula statuta disponentia de officio domini sindici et de modo et forma sindicandi officiales».

²¹ ASLu, *Statuti*, 18, c. 401: Gregorio Arrighi *legis doctor*; Niccolò Manfredi *legis doctor*; Antonio Luporini notaio; Cristofano Torrettini notaio; Michele Pieri notaio. Alla compilazione dello statuto «*de regimine*» furono deputati dodici cittadini tra cui i giuristi appena rammentati.

²² *Ragionamento dell'Avvocato Bernardino Giuseppe Moscheni presidente della R. Rota Civile letto nell'adunanza della R. Accademia lucchese del giorno 29 agosto 1836*, in «Atti della regia Accademia lucchese di scienze, lettere e arti», 10 (1846), pp. 19-53.

²³ Gigliotti, *Dissertazione sulla legislazione lucchese* cit., p. 37.

²⁴ *Statuto del comune di Lucca dell'anno MCCCXVIII*, p. XIX (che si mostra più favorevole alla opinione secondo la quale i due giuristi potrebbero aver partecipato alla redazione statutaria avviata da Paolo Guinigi nel 1424, della quale però non restano esemplari e sulla quale vi sono anche dubbi sulla sua avvenuta compilazione).

²⁵ C. Minutoli, recensione a *Statuto del Comune di Lucca dell'anno MCCCXVIII* a cura di S. Bonghi, in «Archivio storico italiano», serie III, 7 (1868), 1, p. 9 (che si attesta sulla posizione del Bonghi).

²⁶ A. Landi, *La storia giuridica del marmo. Aspetti di diritto minerario negli stati di Massa e Carrara tra diritto comune e diritti particolari*, in *La disciplina degli agri marmiferi fra diritto e storia*, a cura di F. Merusi, V. Giomi, Torino 2007, p. 24, nota 52.

l'Archivio di Stato di Lucca provengono, lo si deduce dalle espresse dichiarazioni presenti nei manoscritti, apposte da coloro che li ebbero per le mani, dalle cancellerie del *Maggior Sindaco*²⁷ e del *Podestà di Lucca*²⁸. In entrambi i manoscritti sono presenti annotazioni marginali, frutto del lavoro delle cancellerie, alcune delle quali rimandano a modifiche normative successive, altre alla dottrina di diritto comune²⁹. Nel caso del volume appartenuto al *Maggior Sindaco*, di particolare corposità è l'annotazione arrecata al capitolo CIII dedicato al tema delle spese processuali³⁰. In calce al testo statutario, poi, sono riportate tutta una serie di modifiche e *riformazioni*, che terminano col 10 marzo 1499. A tali aggiunte e modifiche rinviarono spesso gli stessi operatori che ebbero per le mani il testo, come emerge dalle varie annotazioni ai capitoli statutari³¹. Rispetto all'esemplare di cui s'è appena detto, il manoscritto appartenuto alla cancelleria del Podestà reca maggiori segni di uso cancelleresco (disegni a margine dei capitoli, *manuncole* ecc.). Anche in questo caso al termine dei cinque libri iniziano, suddivise per libro, le annotazioni, che in questo caso proseguono fino al 18 aprile 1493.

Come già accennato il *corpus* statutario del 1446 fu stampato nel 1490 ad opera di uno degli "stampatori itineranti" di fine Quattrocento: Enrico da Colonia³², che in quegli anni aveva dato alle stampe anche opere di giuristi quali Paolo di Castro, Accolti, Tartagni e Mariano Socini e che pochi mesi dopo stamperà anche gli *Statuti della corte de' mercanti di Lucca*. Anche l'edizione a stampa, terminata il 18 agosto 1490, reca una serie di annotazioni fino al 30 luglio 1490, proposte in bell'ordine e suddivise come negli esemplari manoscritti a seconda dei libri di riferimento. Non è dato sapere al momento sulla base di quale esemplare lavorò Enrico da Colonia, anche se a una prima indagine mi sentirei di escludere i due oggi conservati presso l'Archivio di Stato di Lucca, le cui addizioni, per divenire quelle presenti nell'incunabolo, avrebbero dovuto esser state oggetto di riordinamento, selezione e "scrematura". Cuciti assieme ad uno degli esemplari incunaboli conservati presso l'Archivio di Stato di Lucca³³ vi sono i *Capitula Rotae Lucensis civitatis* emanati dal Consiglio generale il 30 aprile 1529. Tale cucitura sta a significare una provenienza sicuramente curiale dell'esemplare. Lo confermano, comunque, le numerose annotazioni marginali presenti anche in questo esemplare a stampa, tra le quali quella di cui parlerò tra breve.

A parte le copie conservate nell'Archivio di Stato di Lucca³⁴, questa versione a stampa è naturalmente più diffusa di quella manoscritta. Se ne trovano esempla-

²⁷ ASLu, *Statuti*, 10. Prime note in S. Bongi, *Inventario del regio archivio di Stato in Lucca*, II, Lucca 1876, pp. 391-398.

²⁸ ASLu, *Statuti*, 11. Prime note in Bongi, *Inventario del regio archivio cit.*, II, pp. 303-330.

²⁹ ASLu, *Statuti*, 11, c. 35r (un rimando ad un passo di Bartolo).

³⁰ *Ibidem*, cc. 46v e 47.

³¹ *Ibidem*, c. 61r (dove si rimanda alla «additio n. 23 in additionibus tit.»).

³² Su di lui si veda A. Modigliani, *Enrico da Colonia*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 42, Roma 1993, pp. 739-741.

³³ ASLu, *Statuti*, 12.

³⁴ ASLu, *Statuti*, filze nn. 13-15. Tutti e tre gli esemplari recano annotazioni marginali, che rimandano a casi specifici occorsi in applicazione degli statuti e a provvedimenti normativi successivi anche seicenteschi (ad esempio ASLu, *Statuti*, 14, c. 87r e 85v).

ri nella collezione statutaria della Biblioteca del Senato della Repubblica italiana³⁵, presso la Biblioteca Statale di Lucca³⁶, presso il British Museum³⁷, nella biblioteca capitolare e in quella arcivescovile di Lucca, nella Biblioteca Palatina di Parma³⁸, nella Biblioteca Vaticana e presso una serie di istituti bibliotecari dei quali trovo indicazione nei cataloghi telematici e che al momento non ho potuto visitare (British Library, Universitätsbibliothek di Salisburgo, Österreichische Nationalbibliothek di Vienna e la Biblioteca Mazarino di Parigi³⁹).

Dello statuto *de regimine*, invece, non si decise mai la pubblicazione a stampa. Poteva essere creduto «cosa più riservata» come disse il Bongi⁴⁰ o, forse, meno utile nella pratica del foro. Naturalmente, però, una certa tradizione manoscritta vi fu. Basti in questo senso il richiamo alle copie presenti presso l'Archivio di Stato di Lucca, tutte riferibili a periodi storici differenti⁴¹.

4. Spunti di ricerca

Un'indagine su questi statuti⁴² non potrebbe prescindere dal porsi alcune domande sui legami tra questo testo e quelli precedenti. Anche se pare che quello immediatamente precedente in ragione di tempo, fatto predisporre da Paolo Guinigi, non sia più reperibile. E certamente lo stesso ragionamento andrebbe fatto in relazione al *corpus* statutario del 1539, anche soltanto riflettendo sul fatto che il non sprovveduto Bernardino Moschemi a metà Ottocento già notava che gli statuti del 1539 «non furono che una copia emendata»⁴³ di quelli del secolo precedente e che – mi limito qui a fornire degli spunti non potendo approfondire né dibattere la questione – il Gigliotti ebbe modo di aggiungere che «lo statuto (del 1539) contiene un sesto libro, in cui entrarono le appendici già fatte a quello del 1446»⁴⁴.

Quanto alle questioni attinenti all'edificio istituzionale⁴⁵, all'assetto politico della repubblica lucchese, mi preme richiamare in prima battuta la pratica dei

³⁵ Da una annotazione presente nell'esemplare romano si capisce che esso passò per le mani anche di Biagio Gigliotti, consigliere di Stato e letterato tra XVIII e XIX secolo e autore delle dissertazioni di cui abbiamo parlato poco fa.

³⁶ Biblioteca Statale di Lucca, *Incunaboli*, 389 e 672.

³⁷ *Catalogue of Books Printed in the XVth Century now in the British Museum*, VII, London 1935, p. 1074. Reca quale particolarità un indice alfabetico più tardo.

³⁸ *Indice degli incunaboli delle biblioteche d'Italia*, III, Roma 1954, p. 239.

³⁹ Ho tratto le informazioni dal *Gesamtkatalog der Wiegendrucke* disponibile in rete e curato entro un progetto della Biblioteca Statale di Berlino (<www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de>).

⁴⁰ *Statuto del Comune di Lucca dell'anno MCCCVIII* cit., p. XX.

⁴¹ ASLu, *Statuti*, filze nn. 13-15.

⁴² Per una futura ricerca saranno sicuramente utili due filze del fondo *Statuti* dell'Archivio di Stato di Lucca, la n. 18 e la n. 19, contenenti rispettivamente studi e appunti di storia statutaria, nonché un primo abbozzo di indice delle addizioni agli statuti del 1446 riferite al manoscritto del *Maggior Sindaco*, che ha addizioni fino al 1493 e uno schedario per estratto della normativa statutaria lucchese.

⁴³ Moscheni, *Ragionamento* cit., pp. 24-25.

⁴⁴ Gigliotti, *Dissertazioni sopra la legislazione lucchese* cit., p. 36.

⁴⁵ Alcuni spunti sono già forniti da Mancini, *Storia di Lucca* cit., p. 205.

cosiddetti «colloqui», cioè l'uso degli anziani e del gonfaloniere, disciplinato dallo statuto *De regimine* del 1447, di – cito direttamente dall'inventario del Bongi⁴⁶ – «chiamare a colloquio que' cittadini che loro piacerà meglio, al fine di trattare su cose di pubblica utilità, osservando alcuni ordini relativi alla loro convocazione». Il Bongi lo definisce uno «degli ordigni della costituzione repubblicana lucchese». Fatto è che, in punto di indagine sulle dinamiche istituzionali, una ricerca sul fondo contenente le verbalizzazioni a partire dal maggio del 1457 di tali assemblee allargate, non si manifesta a un primo sguardo privo di interesse⁴⁷.

Tra gli aspetti salienti vi è quello della influenza e del collegamento di questo statuto con quelli delle comunità soggette. Il fondo in questione è molto cospicuo⁴⁸ e su qualche caso si possono segnalare alcuni interventi che non dovranno essere ignorati⁴⁹. Già il Bongi annotava che l'approvazione dei vari «statuti, ordini, o capitoli» era posta in essere dal collegio degli Anziani. Fermo restando questa attività, di non poco conto, potrebbe essere interessante vedere come e quanto il testo cittadino influenzò le compilazioni locali e se ci furono dei modelli di statuto (o delle regole di compilazione) che furono portati in giro nelle varie comunità da notai e cancellieri⁵⁰.

Un altro profilo che non potrà essere ignorato è quello della ricostruzione di un itinerario normativo che ha solo la base di partenza nello statuto e che si sviluppa nel tempo e si sedimenta nei medesimi registri nei quali esso viene trascritto. Si tratta di un itinerario che si compie a margine del testo normativo statutario (che per scelta rimane immutato anche nel momento in cui, cinquanta anni dopo la sua entrata in vigore, se ne decise la stampa). Tutti gli esemplari che conosciamo, sia quelli manoscritti, sia quelli a stampa, recano aggiunte e modifiche al testo statutario. Ma a fianco di questo itinerario normativo se ne colloca un altro, fatto dalle molte note marginali, di carattere interpretativo o bibliografico (perché, magari, come detto, volte a rimandare alle *riformazioni* di fine testo), che chi si accinge a studiare questa compilazione statutaria non può ignorare.

Per fare un esempio, vorrei accennare ad un'ultima opportunità d'indagine. Perché uno degli elementi di spicco di questo corpo statutario, anzi ad esser sincero quello che mi ha indotto a osservarlo nel corso di tutt'altre ricerche, è un suo specifico capitolo che sembra essere all'origine di un dibattito giurisprudenziale piuttosto lungo e relativo alle modalità di definizione della gravità dei comportamenti criminosi e, in particolare, del rapporto di gravità relativa tra *furto* e uccisione di

⁴⁶ Il Bongi fa riferimento al cap. XXX (*De civibus invitandis ad consilia vel colloquia*): ASLu, *Statuti*, 14, cc. 33v-34v.

⁴⁷ ASLu, *Colloqui*, filze 1-7 (per il periodo dalla promulgazione degli statuti del 1446 agli statuti del 1539).

⁴⁸ Bongi, *Inventario del regio archivio* cit., I, pp. 37-49. Non tutte le filze sono, ovviamente relative al periodo nel quale lo Statuto del 1446-1447 restò in vigore. Anche se le ricerche dei decenni successivi hanno reso disponibile altro materiale (annotato a mano sulle edizioni del Bongi presenti in Archivio).

⁴⁹ *La comunità di Camaiole nella seconda metà del quattrocento*, in «Campus Maior. Rivista di studi camaiolesi», II (1989), pp. 87-110; P. Vita, *Il commissario generale delle montagne e delle Vicarie: una nuova magistratura criminale lucchese del XVI secolo*, in «Actum Luce», 20 (1991), pp. 89-124.

⁵⁰ Se ne è discusso, relativamente alla realtà del granducato, durante una fase del seminario pisano del 2010 da parte di Alessandro Dani, Federigo Bambi e Mario Ascheri.

un uomo. Tutto il dibattito sul tema, fino alle riflessioni cinquecentesche di Aimone Cravetta, sembra trovare linfa proprio nel capitolo XXIV del libro IV degli Statuti lucchesi del 1446 e in una controversia ad esso relativa, entro la quale furono chiesti illustri *consilia* a Bartolomeo Socini e Filippo Decio. I due *consilia* finirono, poi, nelle rispettive raccolte dei due giuristi⁵¹ e qui li ho rinvenuti, collegandoli, per le espresse indicazioni in essi contenute⁵², alla vicenda statutaria lucchese. L'accesso dibattito tra Decio e Socini rimase caro ai giuristi e, ad esempio, Agostino Bero rammentò gli eventi nei suoi commentari alle decretali⁵³. Da un caso particolare, da un procedimento penale nel quale si chiedevano delle attribuzioni premiali per aver ucciso un bandito, secondo una tipologia di legislazione appunto premiale più o meno presente in tutti gli statuti italiani, si finisce alle riflessioni di giuristi di rango. Lo statuto lucchese richiedeva che il crimine per il quale si poteva richiedere e ottenere il trattamento premiale dovesse essere grave almeno quanto quello che si era commesso. In relazione a tale interrogativo l'interprete è condotto a chiedersi se sia più grave il furto o l'omicidio. Della questione mi sono occupato in parte nella mia ricerca sulla classificazione dei crimini, riflettendo sul complessivo percorso argomentativo di Bartolomeo Socini⁵⁴. In quella occasione credo di aver messo in luce che in questo caso quello che apparentemente poteva sembrare un inciampo statutario, si trasforma in realtà in una occasione di riflessione e di perfezionamento dei canoni interpretativi destinati ad esser parte del bagaglio professionale del giurista. Non ho avuto modo di sondare le carte del procedimento che fu all'origine del dibattito tra Decio e Socini, ma ciò che mi preme aggiungere in questa sede è che del dibattito tra i due giuristi era aggiornato anche l'operatore che aveva maneggiato l'esemplare a stampa degli statuti del 1446 conservato presso l'Archivio di Stato di Lucca, perché una nota marginale indicava proprio che in merito a cosa si intendesse per *maius delictum* avevano discusso, proprio relativamente allo statuto lucchese, Decio e Socini⁵⁵. Questo richiamo è sintomatico, credo, delle opportunità che possono giungere da un'indagine intorno alle annotazioni e alle riforme apportate al testo statutario, ma anche del fatto che entro questo progetto di ricerca la mera trascrizione/edizione del testo rischierebbe, alle luce di ciò che avvenne intorno al testo originario, di essere fuorviante.

⁵¹ Filippo Decio, *Consiliorum ...*, I, Francesco de Franceschi, Gaspare Bindoni il vecchio, eredi di Niccolò Bevilacqua, Damiano Zenaro, Venezia 1575, cons. LXV, p. 76 (Nicola Antonio Gravazio, nell'annotare questa edizione, ricorda al lettore la controversia tra i due giuristi: p. 76v); Bartolomeo (e Mariano) Socini, *Consiliorum ...*, II, apud Guerreros fratres et socios, Venezia 1571, cons. CLVII, pp. 9v-13v. Nel caso di Decio, poi, la questione venne ripresa anche nei commentari alle *Decretali: In decretalium volumen perspicua commentaria*, apud Iuntas, Venezia 1593, in c. *at si clerici*, X. *de iudiciis* (X. 2. 1. 7), nn. 60-65, p. 151v.

⁵² «Statuta cavetur Lucae», recita l'epitome del *consilium* di Decio (f. 76r).

⁵³ A. Bero, *In primam partem libri secundi decretalium commentarij*, Venezia, apud Dominicum Nicolinum, 1578, in c. *at si clerici*, X. *de iudiciis* (X. 2. 1. 7), n. 96, p. 43r: «super qua Socinus et Decius consulendo contrarij fuerunt».

⁵⁴ M.P. Geri, *Dal textus all'ordine sanzionatorio. La classificazione dei crimini tra tecnica giuridica e logica di edificazione istituzionale*, Pisa 2011 (Incontri di esperienza e di cultura giuridica, 12), pp. 153-160.

⁵⁵ ASLu, *Statuti*, 12, lib. IV, cap. XXIV, c. 204.